



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Ex Dipendente: Sig. **Canna** Eligio nato a Cava dei Tirreni (SA) il 04/12/1944

Avvocati: **Bergamo** Federico- **Bergamo** Mariastella Piazza Matteotti, 7- 80133 Napoli

Oggetto della spesa: risarcimento danno, spese di lite

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n 733904 del 03/11/2014 (prat.n.1932/13- CC/Avv.ra) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), UOD 04, la sentenza n. 3367/14 del Tribunale di Salerno- Sez. Lavoro- depositata il 23/09/2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Bergamo Federico in forma esecutiva in data 13/10/2014.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'ex dipendente Sig. Canna Eligio, della somma complessiva di € 76.068,00 a titolo di risarcimento del danno per violazione dell'art. 72 comma 8 d.l. n. 112/2008.

Il Tribunale di Salerno ha altresì condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite quantificate in €. 7500,00, di cui €. 30000 per spese con attribuzione.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 3367/14 del Tribunale di Salerno- Sez. Lavoro - depositata il 23.09.2014 e notificata in forma esecutiva in data 13.10.2014.

Canna + Avv.

Scheda debiti fuori bilancio pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

TOTALE DEBITO

€. 85.584,00

Ex dipendente Sig. **Canna Eligio**

- Risarcimento danno € 76.068,00
- Competenze per spese legali avv.ti Bergamo Federico e Mariastella € 9.516,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 733904 del 03.11.2014 dell' Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza n. 3367/14 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata il 23.09.2014 e notificata in forma esecutiva in data 13.10.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 01/12/2014

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

617
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0733904 . 03/11/2014 13,34
Mitt. : A.G.C.4 Advocatura

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.1.1.



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

05 NOV. 2014
Gp
Alm

Raccomandata a mano

D.G. 55-14-04
Direzione Generale Risorse Umane
- UOD Gestione Contenzioso del
Lavoro

Via S.Lucia,81

80134 - NAPOLI -

N° Pratt. 1932/13

Oggetto: Trasmissione sentenza n.3367/14 resa dal Tribunale di Salerno –sezione Lavoro nei confronti di Can-na Eligio

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Salerno-sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da un' eventuale fase esecutiva.

Il Dirigente della UOD 60-01-03
Avv. Pasquale D'Onofrio

A.D.

L'Avvocato Capo
Avv. Maria d'Elia

N.
Sent.



CC 1432/13 M. Silvestro COPIA
Sent. N. 3368/14

N. _____

Cron.



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

22 OTT. 2014

52/60

Il giudice del lavoro dott. Diego CAVALIERO, all'udienza del 19 settembre 2014, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n 1226/2013 R.G. Sezione Lavoro

TRA

CANNA ELIGIO,

rappr. e difeso dagli avv.ti F.Bergano e M.Bergano, ed elettivamente domiciliato presso l'avv.to G.Galera, in Salerno, P.zza XXIV maggio, 26 giusta procura in atti,

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA,

in persona del Presidente e legale rappr. pt, rappr. e difeso dall'Avvocatura Interna, ed elettivamente domiciliato in Napoli, via S.Lucia, 81, giusta procura in atti

RESISTENTE

14 OTT 2014

Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: Il procuratore di parte ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso, ed in particolare per la sussistenza del diritto in capo al ricorrente alla percezione, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 76068,00 in uno con interessi e rivalutazione con vittoria di spese, con attribuzione delle stesse al procuratore antistatario. Il Procuratore costituito per la parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 17 luglio 2012, successivamente riassunto, il ricorrente chiedeva accertarsi le violazioni di cui agli artt. 72VII comma e d.l. 112/20008 da parte dell'Amministrazione convenuta stante la responsabilità per il mancato trattenimento in servizio del ricorrente con conseguente pagamento della somma di cui in epigrafe. In punto di fatto si rappresentava che il dr. Canna presentava regolare istanza di trattenimento in servizio per un biennio con decorrenza dicembre 2009. In pari data, il dirigente del settore proponeva l'accoglimento dell'istanza in parola evidenziando al contempo il raggiungimento, da parte del ricorrente, di un notevole bagaglio tecnico e professionale. Ciò nonostante parte convenuta evidenziando quanto statuito in precedenza dalla Giunta Regionale, per cui non potevano essere accolte le istanze di trattenimento in servizio, rigettava l'istanza così come avanzata dal ricorrente. In punto di diritto si evidenziava la violazione dell'art. 72 l. 133/2008 che imponeva, nel caso in esame di esercitare un potere tecnico in relazione alla professionalità del ricorrente. Concludeva come in epigrafe.

L'Amministrazione convenuta, radicata la lite, nel merito chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Indi fu acquisita documentazione. Oggi, infine, previa discussione orale del procuratore costituito che ha concluso come da epigrafe, la causa è stata definita con sentenza, il cui dispositivo, letto in udienza, è stato allegato agli atti.

Va anzitutto rilevato che il ricorso è procedibile ed ammissibile, inequivoca essendo la formulazione tanto del "petitum" quanto della "causa petendi", quest'ultima sia in fatto che in diritto, onde non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 414 c.p.c.

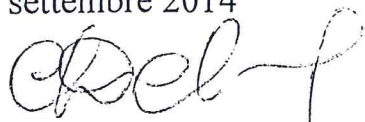
Nel merito la domanda può essere accolta. In particolare la giurisprudenza recente della S.C. (Cass., sez. L, 22790/2013 ha stabilito il principio di carattere generale per cui se è pur vero che il diritto al trattenimento in servizio per un biennio è condizionato alla facoltà della P.A. di accogliere la richiesta in base alle proprie esigenze di carattere organizzativo, tale limitazione non opera, stante il disposto dell'art. 72 comma 8 d.l.112/2008, con riguardo alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi dall'entrata in vigore della norma citata. Non può non evidenziarsi che la decisione unilateralmente adottata dall'Amministrazione convenuta determina altresì una lesione al principio dell'affidamento riposto dal dipendente sull'adempimento contrattuale cui si era impegnata la convenuta con l'emanazione del provvedimento amministrativo di accoglimento, principio la cui deroga non appariva giustificata stante altresì l'emissione di un parere favorevole in tal senso. Ne consegue il diritto del ricorrente al risarcimento del danno che in domanda è stato correttamente quantificato con riferimento alla mancata percezione della retribuzione percepita al momento della cessazione del rapporto.

Spese secondo soccombenza

P.Q.M.

Accoglie la domanda così come proposta, e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di € 76068,00. Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento della spese di lite quantificate in € 7500,00, di cui € 300,00 per spese con attribuzione.

Salerno, 19 settembre 2014



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

23-9-2014



IL GIUDICE

DOTT. Diego CAVALIERO



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

È copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva all'avv.

ll. Beppolero (parte)

Salerno, li _____ 29 SET. 2014

f.to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A3F2
d.ssa Lidia CRUDELE

È copia conforme all'esecutiva
Salerno, li _____

29 SET. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A3F2
d.ssa Lidia CRUDELE

Studio Legale Bergamo A. P.
Patrocinio in Cassazione
80133 Napoli Piazza Matteotti, 7
(tel/fax 081 2514071 o 0816583022)
studiobergamo@yahoo.it
www.studiobergamo.it

RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell' Avv. Federico Bergamo, nella qualità di difensore del Dott. Eligio Canna, si notifichi la su estesa sentenza, mediante consegna di una copia a:

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del suo Presidente di G.R., quale legale rappresentante p.t., con sede in Napoli, alla Via S. Lucia, 81 - CAP. 80132.

UFFICIO DI NOTIFICAZIONE
lo Uff. Giud. ha ricevuto l'atto n. 140/04
destinato a notificare la sentenza di appello n. 140/04
dell'impiegato addetto alla gestione degli atti
Michele

13 OTT 2014

L'UFFICIALE GRADUATO
DE LUCA ALBERTO

Sentenza del Tribunale di Salerno - Sez. Lav.-

Numero 3367/2014

Dipendente Canna Luigi

Avv.ti F.Bergamo e M.Bergamo

Diritti e onorari			7.500,00
			7.500,00
CPA	4%	7.500,00	300,00
			7.800,00
IVA	22%	7.800,00	1.716,00
TOTALE FATTURA			9.516,00
RITENUTA	20%	7.500,00	1.500,00
NETTO A PAGARE			8.016,00